

☒	Amministratore Delegato
☒	Direttore Generale
☒	Direttore Amministrativo
☒	Direttore Tecnico
☒	Appl. / Contratti
☒	ICM Commerciale / Marketing
☒	ICB Contabilità Bilancio
☒	JES Esercizio / Sost.
☒	GIS Informatica / Statistica
☒	UAT Manutenzione / Tecnica
☒	URU Risorse Umane
☒	UCC Cont. Fin. e Aff. SIMISTRI
☒	RAG Ufficio Ragioneria
☒	STO Staff Qualità



VERBALE N. 18/2017

Il giorno sei del mese di ottobre dell'anno 2017 alle ore 11,10 presso lo studio del dott. Raffaele Amodio, sito in Taranto, alla piazza Papa Giovanni XXIII n. 13, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.", nelle persone di:

il dott. Raffaele Amodio, presidente

il dott. Luciano Latartara, componente

la dott.ssa Paola Fischetti, componente

Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta, convocata ai sensi dell'articolo 2404 c.c. per lo svolgimento dei doveri di cui all'articolo 2403 c.c..

Si ricorda che dal 4 agosto 2017, al presente Collegio Sindacale sono affidati i compiti rientranti nell'ordinaria amministrazione, ma resta fermo il compito dello scrivente organo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

Nella seduta del 10 agosto, il Collegio Sindacale conferì un incarico professionale ad un legale al fine di rappresentare e difendere la società in una causa davanti al giudice del lavoro. In tale sede, preso atto della necessità e dell'urgenza, in prossimità del termine della costituzione in giudizio della società, si tenne conto di una lista dei legali esperti in materia di lavoro, tra coloro che avevano già avuto collaborazioni professionali con l'Azienda, fornita durante la seduta stessa dal Direttore Amministrativo. Detta lista, di carattere assolutamente informale, è stata utilizzata dal presente organo mediante scorrimento dei professionisti indicati, al fine di salvaguardare il principio di imparzialità e di parità di trattamento.

Lo scrivente organo ha, pertanto, seguito tale procedura solo in costanza di estrema urgenza e al solo fine di non recare danno alla società. Tuttavia, in merito all'adeguatezza di tale modus operandi, si rileva quanto segue.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, i servizi legali, in quanto ricompresi nell'Allegato IIB, erano sottratti alla disciplina puntuale del Codice, se non per gli articoli 65, 68 e 225, ed erano soggetti al regime di affidamento semplificato risultante dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 27. Tuttavia, parte della giurisprudenza distingueva dalla categoria generale dei servizi legali l'incarico di patrocinio legale conferito singolarmente, ritenendo sussistente una differenza ontologica tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla presenza di una specifica organizzazione - riconducibile ad un servizio oggetto di appalto affidabile tramite procedura ad evidenza pubblica - e il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, come nel caso degli incarichi oggetto della presente analisi, ritenuto integrante un contratto d'opera intellettuale e quindi non rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina codicistica in materia di appalti. Veniva conseguentemente ritenuto che la scelta fiduciaria del patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella determinazione n. 4/2011, aveva ritenuto che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, fosse inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).

Il nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) ha mantenuto i "servizi legali" tra quelli - elencati nell'Allegato IX - cui si applica il regime alleggerito delineato dagli artt. 140 e ss..

L'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, tuttavia, recependo l'art. 10 della dir. 2014/24/UE, ha annoverato tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, (1.1 in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali).



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

La richiamata disposizione qualifica il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari (Delibera 1158/2016 Anac).

Quindi occorre rifarsi ai principi generali che presiedono all'affidamento dei contratti pubblici, richiamati nel considerando n. (1) della direttiva 2014/24/UE, che sanciscono la necessità che l'aggiudicazione degli appalti pubblici sia ispirata alla parità di trattamento, alla non discriminazione, alla proporzionalità e alla trasparenza. L'assunto è recepito dal legislatore nazionale nel combinato disposto dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 4 del d. lgs. n. 50/2016 con riferimento agli appalti e alle concessioni soggette al Codice (art. 30) e ai contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice (art. 4).

Fondamentali indicazioni, anche operative, circa l'applicazione dei richiamati principi nel caso di affidamento di contratti esclusi dall'applicazione delle direttive sono state fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02. Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, la Commissione ha chiarito che, a corollario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente, la stazione appaltante deve garantire una procedura di aggiudicazione equa e imparziale. Nella specie, secondo le indicazioni della Commissione, occorre garantire, tra le altre, l'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri, termini adeguati per la presentazione della manifestazione d'interesse o dell'offerta e un approccio trasparente e oggettivo, di modo che tutti i concorrenti conoscano in anticipo le regole applicabili e abbiano la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori.

Ritornando all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato "principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", esso dispone, in maniera simile al previgente art. 27, che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 4 del



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

nuovo codice, tutti i servizi legali elencati nella prima norma (anche quelli di rappresentanza legale in giudizio) risulterebbero soggetti, in punto di procedura di affidamento, quantomeno ai principi comunitari di evidenza pubblica.

Più specificatamente, per i servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), rileva quanto disposto dall'art. 4 del Codice, secondo cui *«L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»*. Discende che anche i contratti pubblici esentati dal puntuale rispetto delle procedure previste dal Codice non possano essere affidati come se si trattasse di un incarico *intuitu personae*, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, dovendo invece seguire alcune regole minime, espresse dai principi generali individuati al richiamato art. 4, discendenti dal TFUE, che devono presiedere all'affidamento.

L'art. 4 del Codice riprende il contenuto del previgente art. 27 del D.lgs. 163/2006, rispetto al quale, tuttavia, da un lato, aggiunge i principi di pubblicità e di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, dall'altro, non impone la consultazione di almeno 5 operatori economici prima dell'affidamento. Ad esclusione dei principi di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi di natura legale, i principi informatori degli affidamenti dei contratti esclusi possono essere declinati con specifico riferimento ai servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del codice, nei termini che seguono.

Economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non dovrebbe essere il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento dell'incarico si può giustificare il compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi ovvero con i parametri fissati nel decreto ministeriale



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché di una valutazione comparativa di due o più preventivi. In quest'ultimo caso, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del codice, l'amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento.

Efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Tuttavia, alla luce di tale principio, può assumere rilevanza - nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento, ad esempio, dell'incarico di rappresentanza legale in un procedimento giurisdizionale - la presenza di un pregresso contenzioso che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

Imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l'assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che l'appalto sia aggiudicato conformemente alle regole procedurali fissate all'inizio e che la stazione appaltante maturi la sua decisione finale da una posizione di terzietà rispetto a tutti i concorrenti, senza essere indebitamente influenzata nelle sue decisioni da interessi politici di parte o di singole imprese o di singoli individui. Tale principio è posto a garanzia della parità di trattamento degli operatori economici.

Parità di trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di "eguaglianza formale", ossia di reciproca parità rispetto al modulo procedimentale seguito dalla stazione appaltante. Pertanto, è necessario che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente, che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole: i criteri di selezione non devono essere discriminatori e devono essere eliminati gli ostacoli o le restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute



Azienda per la Mobilità nell'Area di Trento

Il Collegio Sindacale

dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione, il cui onere risponde innanzitutto ad un principio generale dell'azione amministrativa (oltre che ad istanze di trasparenza degli affidamenti contrattuali della pubblica amministrazione), dal momento che è volto ad assicurare scelte non arbitrarie, deve essere correlata al valore e all'importanza del contratto. L'obbligo di trasparenza non impedisce inoltre all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio, fornendo informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

Proporzionalità: richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. Tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, nonché di predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

Pubblicità: richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati. L'amministrazione dovrà scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei propri affidamenti ai sensi dell'art. 17 del Codice avuto riguardo all'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato. Una forma di pubblicità adeguata è data da un avviso pubblico sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l'ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi. Il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe. Il principio di pubblicità in esame richiede anche la pubblicazione dell'avviso sui risultati della selezione.

In conclusione vi è il divieto assoluto di procedere attraverso affidamenti fiduciari e, pertanto, si richiede di adottare procedure rispondenti ai suindicati principi generali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

Inoltre si invita a procedere alla revisione del *Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato*, oramai non in linea con la più recente normativa, così come già richiesto con nostro verbale del 21 gennaio 2015.

Nelle more che la società si adegui completamente alla normativa suindicata, il presente collegio sindacale richiede che le prossime proposte di delibera per il conferimento di incarichi professionali siano corredate da almeno tre preventivi di spesa, da copia della polizza assicurativa e da curriculum da cui risultino le precedenti esperienze, attuando una rotazione dei nominativi.

Per quanto concerne gli incarichi sinora conferiti dal presente organo di controllo, sempre dettati dall'estrema urgenza, si richiede alla direzione competente di fornire il preventivo di spesa del legale e copia della polizza assicurativa.

In data 21 agosto 2017 è stata notificata all'azienda un verbale di prescrizioni in materie di igiene e sicurezza del lavoro con il quale sono state rilevate due violazioni da regolarizzare non oltre i 15 giorni, la prima, e 60 giorni, la seconda. Si richiede di relazionare sull'attività svolta per adempiere alle prescrizioni dell'Asl.

Nello stesso verbale si intimava all'azienda di adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, lo scrivente organo richiede alle direzioni competenti e/o al responsabile della sicurezza di voler verificare che l'azienda abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza del lavoro e di relazionare in merito. Si richiede inoltre un elenco dal quale risulti, per ogni lavoratore, l'ultima visita medica effettuata, le eventuali prescrizioni e l'eventuale adeguamento della mansione alle prescrizioni stesse.

La seduta viene chiusa alle ore 16,45, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Il Collegio Sindacale

(Dott. Luciano Latartara)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Verbale n. 18 del 6 ottobre 2017

Mittente: "Per conto di: mail@pec.studioamodio.eu" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 09/10/2017 10.14

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/10/2017 alle ore 10:14:02 (+0200) il messaggio
"Verbale n. 18 del 6 ottobre 2017" è stato inviato da "mail@pec.studioamodio.eu"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20171009101402.26694.07.1.66@pec.aruba.it

Oggetto: Verbale n. 18 del 6 ottobre 2017

Mittente: "Pec Raffaele Amodio" <mail@pec.studioamodio.eu>

Data: 09/10/2017 10.13

A: <amat@pec.amat.ta.it>

In allegato si notifica il verbale n. 18 del 6 ottobre 2017.

Il presidente del Collegio Sindacale

Dott. Raffaele Amodio

Allegati:

dati-cert.xml	792 bytes
postacert.eml	3.1 MB
Verbale n.18 - Collegio sindacale.pdf	3.1 MB